

VERBALE DI ACCORDO

Ai sensi del comma 300/301/302 D.L. n. 178 del 30/12/2020 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 08 del mese di febbraio 2021 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda GIOELLI DI VALENZA SPA c.f. 01520470061 con sede legale in Valenza (AL) via V.Veneto angolo Via Zuffi snc, rappresentata dal Sig. MAGGI DAVIDE in qualità di amministratore

con l'assistenza del Dott. Alessandro Sogliano –consulente del lavoro

e

Filcams CGIL rappresentata da G. Guglielmi

Fisascat CISL rappresentata da M. Demurtas

Uiltucs rappresentata da E. Fagnoli

Premesso che

- 1) l'azienda, soggetta al CCNL commercio, può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dei commi 300,301,302 del decreto legge 30 dicembre 2020 n.178;
- 2) l'azienda ha già usufruito, per lo stesso motivo, di periodi di Cassa Integrazione in Deroga e più precisamente
 - dal 12/03/2020 al 17/06/2020 ai sensi dell'art.22 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020
 - dal 26/10/2020 al 27/12/2020 ai sensi dell'art.1 del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha dovuto, suo malgrado, attuare il fermo dell'attività nei giorni festivi e prefestivi in quanto la quasi totalità dei punti vendita è dislocata all'interno di centri commerciali;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a causa di tale evento, che determina la parziale riduzione dell'attività lavorativa nei centri commerciali e la chiusura totale in alcuni periodi nelle regioni cosiddette "rosse" (Lombardia/Sicilia);
- 5) Le premesse hanno reso obbligatoria la parziale sospensione dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a n. 365 lavoratori su un organico complessivo di 365, per il periodo dal 1/1/2021 al 25/03/2021 in base ai commi 300/301/302 del DL n.178 del 30/12/2020

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:



- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e si è ritenuto necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi del decreto legge 30 dicembre 2020, n.178 per il periodo dal 1/1/2021 al 25/03/2021 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con riduzione fino al 50% dell'orario lavorativo, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 01/01/2021 al 25/03/2021 per la totalità del personale operante presso le unità produttive, come in

allegato (1) ;

- d) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- e) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dalla normativa vigente;
- f) l'azienda si rende disponibile , in caso i dipendenti ne facessero richiesta, a concedere un anticipo sul Tfr (modalità già adottata nei periodi di cassa integrazione precedente) ed eventualmente anche sui ratei maturati e maturandi di Rol/Festività sopresse ;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie arretrate, congedi e permessi retribuiti maturati nel corso dell'anno precedente.

Valenza, li 08/02/2021

Firme OO.SS.



Firma azienda



Allegato (1) : elenco lavoratori beneficiari trattamento cigd